

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432-645911 - FAX 0432-645916 e-mail: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it internet: www.pasian.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 51

ORDINANZA N. 51 DEL 02-12-2013

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: DEROGA TEMPORANEA ALL'ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO NEI PUBBLICI ESERCIZI.

imperi lifebra nos edons enuacidad IL SINDACO de lifebra de la lifebra de

Vista la nota della Confcommercio di Udine del 28.11.2013 prot. n. 15737, con la quale si chiede l'emissione di apposita ordinanza di deroga all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento musicale all'interno dei pubblici esercizi fino alle ore 03:00 del giorno successivo dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 compreso, nonché fino alle ore 05:00 in occasione della notte di Capodanno, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge n. 447/1995;

Visto l'art. 28 del vigente Regolamento di polizia urbana che disciplina le attività di allietamento nei pubblici esercizi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 24.06.2010;

Vista l'ordinanza n. 59 del 17 giugno 2005 che disciplina le modalità di effettuazione dell'attività di allietamento;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006, come modificato dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 201/2011 (convertito con modifiche dalla Legge n. 214/2011;

Ritenuto di dover dare adeguata risposta alle esigenze dei consumatori in previsione dell'aumento della domanda del servizio da parte della popolazione residente e fluttuante durante il periodo delle festività natalizie ed epifaniche, nonché nella notte tra il primo e l'ultimo dell'anno;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 287 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 50:

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per il periodo dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 compreso, la deroga facoltativa all'orario di svolgimento dell'attività di allietamento musicale all'interno dei pubblici esercizi fino alle ore 03:00 del giorno successivo, nonché fino alle ore 05:00 in occasione della notte di Capodanno, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge n. 447/1995.

Nell'esercizio dell'attività di allietamento devono essere osservate le prescrizioni previste dalla ordinanza sindacale indicata in premessa ed in particolare:

- 1) il volume delle emissioni sonore dovrà essere mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone e di ogni caso non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti di legge;
- 2) non può essere organizzata attività di ballo durante le diffusioni sonore senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- 3) è vietato l'eccessivo affollamento del locale al fine di evitare intralcio o ingombro al regolare flusso della clientela;
- 4) è vietato modificare il locale, in qualunque modo, anche solo temporaneamente, al fine di svolgere altre forme di trattenimenti che non siano quelle consentite per l'allietamento;
- 5) dovrà essere dichiarato l'inizio dell'attività SIAE;
- 6) è vietato dare specifica pubblicità dell'allietamento a mezzo giornali, riviste, radio, televisione, volantini, biglietti od ogni altra forma di diffusione, anche con cartelli, insegne o altro poste all'esterno del locale;
- 7) per le eventuali attrezzature mobili allestite e impianti elettrici realizzati all'uopo, è necessario che l'esercente abbia idonea documentazione di rispondenza alle normative vigenti a firma di un tecnico abilitato, da esibire per richiesta degli organi di vigilanza;
- 8) durante l'allietamento, il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non deve essere aumentato rispetto a quello normalmente praticato e per l'allietamento stesso non deve essere fatto pagare agli avventori alcun biglietto d'ingresso, prenotazione o tessera associativa;
- 9) l'attività di allietamento è consentita qualora siano osservate, inoltre, le seguenti condizioni:
 - a) deve trattarsi di piccoli spettacoli ed intrattenimenti organizzati unicamente a scopo di attirare la clientela, aventi carattere di complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata, senza prevalere sulla medesima;
 - b) l'organizzazione dell'attività non deve avere il carattere dell'imprenditorialità e deve essere esercitata senza scopo di lucro, in modo tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale per l'esclusivo scopo di assistere all'allietamento stesso;
 - c) l'assetto ordinario del locale non deve essere modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati all'allietamento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo, idoneo e finalizzato all'accoglimento prolungato dei clienti;
 - d) non deve essere svolto in una sala appositamente allestita, con esibizioni che possono richiamare una forte affluenza di spettatori che vi s'intrattengono;
 - e) deve essere svolto nell'esercizio pubblico dove la clientela accede o sosta solo per la consumazione;
 - f) non devono essere allestite pedane, camerini, soppalchi, allestimenti scenici, ecc.

L'esercente che intende eseguire, durante il periodo considerato, un allietamento che superi i limiti di rumore stabiliti dalla vigente normativa a tutela dell'inquinamento acustico deve richiedere l'autorizzazione in deroga al superamento dei tali limiti così come stabilito dall'art.

1 del D.P.C.M. 1 marco 1991, dall'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995, dall'art. 20 della L.R. 6/2007 secondo quanto indicato nelle vigenti "*Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico*" redatte dall'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia, ed. maggio 2008:

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza si rimanda alle disposizioni di legge e di regolamento.

La mancata osservanza di una o più delle suddette prescrizioni sarà sanzionata a norma di legge e di regolamento.

IL SINDAÇO | GOSATTI FAUSTO